

ARTICOLO 71

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; invece se non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ARTICOLO 72

Rinuncia di sepolture – Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, o quando essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

- 1) per le sepolture quindicinali e trentennali: rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione;
- 2) per le altre sepolture individuali è applicata la tariffa per deposito provvisorio ad esaurimento del canone versato.

Il trasferimento nel primo mese della concessione, per dare migliore sistemazione nel cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA PER COLLETTIVITA'

ARTICOLO 73

Concessione

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, può concedersi secondo la disponibilità ed in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al costo.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare l'importo di cui alla tariffa a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni; tale deposito è rimborsato come all'art. 121.

ARTICOLO 73 bis

Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

La determinazione dei criteri da adottarsi per il rilascio delle concessioni cimiteriali è attribuita alla Giunta Comunale, che con apposito atto deliberativo procede alla approvazione di un bando contenente i criteri, i presupposti e gli aventi diritto ad ottenere una concessione, stabilendo l'onere da corrispondere per l'area concessa.

ARTICOLO 74

Durata della concessione – Rinnovo

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 91 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti di uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Articolo 75

Progetto – Costruzione delle opere – Termini Limiti di impiego dell'area

La concessione di area per concessione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 119) ed all'esecuzione, pena la decadenza (art. 84) delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale sanitario e sentita la Commissione per l'edilizia.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti una proroga di mesi sei, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'1% del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempre che non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo ogni metro quadrato di area concessa. Oltre tale numero normale si possono costruire altri 4 loculi disposti su 2 piani, rispettivamente 2 per ogni lato, all'interno della cripta sotterranea.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo articolo 121.

ARTICOLO 76

Sepulture di famiglia per inumazione

Le sepulture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.

A queste sepulture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

ARTICOLO 77

Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose

e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 84.

ARTICOLO 78

Aventi Diritto

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del codice civile (il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali).

E' fatta salva la facoltà del concessionario stesso di ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone provvedendo all'integrazione dell'atto di concessione.

Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia.

La richiesta del concessionario ed ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno degli ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n° 15.

Nel caso di concessioni a collettività, enti od istituzioni, il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

ARTICOLO 79

Ammissione in sepoltura di famiglia e per la collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i

resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 86, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'articolo 81 successivo.

Per eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l'art. 49.

ARTICOLO 80

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha la facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove, o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 81

Estumulazione – Vincolo

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purchè siano decorsi almeno 25 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine il canone in tariffa.

Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

ARTICOLO 82

Divieto di concessione dei diritti d'uso

In conformità a quanto dispone l'art. 94 del Reg. P.M. il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente scritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

È vietata, pertanto, la concessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 83

Recupero a favore del Comune

a) Aree libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi 2 anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale.

Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art. 75.

b) Aree con parziale costruzione

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 75.

c) Rinuncia ai diritti

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.

ARTICOLO 84

Decadenza – Revoca - Estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

- a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 75 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tale caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 83;
- b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto o comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 70, n. 4); in più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 71;

- 2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Reg. P. M., nelle condizioni di cui al successivo art. 89;
- 3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come ai precedenti artt. 54 e 83 ed osservate le norme di cui all'art. 99 del Reg. P. M..

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

ARTICOLO 85

Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

Pronunciate la decadenza di cui al n° 1), lett. b), dell'art. precedente e la revoca di cui al n°2) dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 71.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto al precedente articolo 83, lett. b).

ARTICOLO 86

Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

ARTICOLO 87

Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituite nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 67.

ARTICOLO 88

Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'Ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 89

Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Reg. P. M.

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al nuovo Reg. P. M., rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conforme alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

CAPO VIII CREMAZIONE

ARTICOLO 90 Costruzione ed esercizio del crematorio

La costruzione del crematorio deve avvenire entro il recinto del cimitero ed è sottoposta all'autorizzazione del Prefetto, sentito l'Ufficiale sanitario.

Il progetto deve essere corredato da una relazione dall'Ufficiale sanitario sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico-sanitario dell'impianto, nonché sui sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter porre nel crematorio l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui.

L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Sindaco e dell'Ufficiale sanitario.

ARTICOLO 91 Richiesta della cremazione

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata di volta in volta dal Sindaco, a seguito di richiesta degli aventi titolo, con la produzione dei seguenti documenti;

- 1) estratto legale della disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;
- 2) certificato, in carta libera, del medico curante o dell'Ufficiale sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- 3) nulla osta dell'autorità giudiziaria, se si tratta di morte improvvisa.

Per gli iscritti, al momento della morte, ad associazioni riconosciute, aventi il fine della cremazione dei propri associati, è sufficiente la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 80 del Reg. P. M.

ARTICOLO 92 Termini

La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore, se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, e oltre 72 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.

Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma, salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

ARTICOLO 93

Cremazioni stranieri

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 91, il “nulla osta” del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale. In ogni caso avrà applicazione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

ARTICOLO 94

Modalità per la cremazione

La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato ed al quale il feretro viene consegnato con l'autorizzazione di cui ai precedenti artt. 91 e 93.

Nel crematorio, previo accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione con quelli del feretro, deve essere posto l'intero feretro.

ARTICOLO 95

Urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purchè opaco.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, colombari privati, secondo le prescrizioni di cui all'art. 82 del Reg. P.M. .

Per il trasporto di ceneri vedi il precedente art. 39.

ARTICOLO 96

Verbale di consegna – registro

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo per essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo verbale è conservato dal custode (o dall'ufficio competente).

Presso il crematorio è tenuto un registro, in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.

CAPO IX POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 97 Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso della Direzione; la visita fuori orario ai loculi nei sotterranei è subordinata, oltrechè al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ARTICOLO 98 Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 99 Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni

religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ARTICOLO 100 Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti la Direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero.

La Direzione fissa, nei casi su esposti, i percorsi e gli orari.

ARTICOLO 101 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste e involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;

m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 102

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Direzione e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all'art. 120.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ARTICOLO 103

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ARTICOLO 104

Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPOX
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO 105
Custode del cimitero – compiti

Al cimitero è addetto un custode con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative al cimitero ed al servizio mortuario, come disposto nel regolamento di polizia mortuaria e nel presente regolamento. In particolare il custode tiene aggiornati i registri di cui agli artt. 50 e 51 del Reg.P.M.; svolge le operazioni di seppellimento e di esumazione; cura la manutenzione e l'ordine del cimitero; riferisce tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente di servizio.

ARTICOLO 106
Interratori

Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente: lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte; la disposizione delle salme nelle rispettive sepolture; le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; i trasferimenti interni, autorizzati, di salme; il servizio della camera mortuaria e delle autopsie.

Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere registrate ed i relativi ordini di seppellimento e di esumazione consegnati all'ufficio cimiteri.

ARTICOLO 107
Portieri e custodi

Ad ogni ingresso, nelle ore di visita, è addetto un portiere o custode per la vigilanza, in entrata ed in uscita, dei visitatori, del personale autorizzato per lavori, dei veicoli e dei materiali, controllandone le autorizzazioni.

Il portiere all'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella e degli stabili annessi; (per tali servizi usufruisce di alloggio gratuito nei locali d'ingresso).

Cessato il servizio, i portieri devono riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del cimitero.

ARTICOLO 108
Giardinieri

I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti

erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative, nonché alla pulizia e manutenzione di opere e servizi, di viali, stradini, piazzali, cunette, pozzetti, porticati e servizi ad uso del pubblico. Inoltre sono di sussidio alle altre categorie di personale, specie necrofori, in caso di bisogno.

ARTICOLO 109

Necrofori

Ai necrofori è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero; in particolare devono:

- a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;
- b) provvedere, a richiesta, alla disposizione della salma nel feretro e chiudere il feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, assistere alla saldatura. Fissare nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione;
- c) trasportare la salma dall'abitazione alla vettura e da questa alla chiesa, coprendo, se richiesto, il feretro con apposito drappo;
- d) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui ebbe compimento il trasporto.

Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori dal Comune;

- e) effettuare, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie.

ARTICOLO 110

Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

Il personale del cimitero è tenuto al rispetto del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero.

Inoltre è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altre attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta.

Sarà evitato che sia adibito al cimitero, personale per il quale esistono vincoli di parentela od affinità, sia in linea retta, sia in linea collaterale, sino al 6° grado con persone o titolari, e loro familiari, di ditte svolgenti attività comunque connessa con l'ambito funerario e cimiteriale.

ARTICOLO 110 bis Divieti Generali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione:

In particolare è vietato:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- fotografare i cortei funebri od opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del comune;
- chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo che non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;

- assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi.
- svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione in occasione della ricorrenza della commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- coltivare piante o altre essenze vegetali anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc..) risulti dall'autorizzazione.

Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

La violazione dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento saranno punite con pene pecuniarie determinate dalla giunta comunale ed il cui ricavato servirà ad integrare il capitolo riguardante la gestione del cimitero.

CAPO XI IMPRESE E LAVORI PRIVATI ARTICOLO 111

Registro imprese – permesso di costruzione

Per l'esecuzione di opere – nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni – che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno però può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'iscrizione in apposito registro di categoria – costruttori, progettisti, marmisti, giardinieri, ecc. tenuto dalla direzione del cimitero.

L'interessato deve presentare la domanda di iscrizione, accompagnata dal certificato penale e di iscrizione alle competenti categorie professionali, dal quale risulti l'idoneità ai lavori e versare il canone annuo, risultante da tariffa, riducibile a semestre.

Per rilievi di ordine tecnico o morale, il Sindaco può sia ricusare l'iscrizione, sia disporre la cancellazione, a suo tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione dei rilievi, con invito a produrre giustificazione.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

ARTICOLO 112

Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato e quelle relative alle zone sismiche.

ARTICOLO 113

Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata – nuova opera, restauro, modifica – senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati l'iscrizione del richiedente nel registro, il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario.

ARTICOLO 114

Responsabilità – deposito cauzionale

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Per la costruzione di sepolture di famiglia, oltre al deposito di cui all'art.73, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all'art.121.

ARTICOLO 115

Recinzione aree – Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ARTICOLO 116

Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art.100.

La sosta deve essere nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ARTICOLO 117

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dalla Direzione.

ARTICOLO 118

Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione della Direzione.

ARTICOLO 119

Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione comunale per l'edilizia; questa può anche deferire tale compito ad una sottocommissione composta di alcuni membri della Commissione stessa, presieduta dal Sindaco o dall'assessore preposto al servizio cimitero; il custode del Cimitero partecipa alla Commissione con parere consultivo e con funzioni di segretario.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme

del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituale del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del sindaco. La Commissione può anche essere richiesta di parere su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni, tracciamenti di aree nel cimitero.

ARTICOLO 120

Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede (art.102) la presentazione del disegno con firma del capo maestro marmista. L'approvazione è di competenza della Direzione così pure il collaudo.

ARTICOLO 121

Vigilanza – Collaudo

La direzione controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Le opere di sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune, assistito dal Custode.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli artt.73 e 114. Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

ARTICOLO 122

Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o fare eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione o mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'art.111.

CAPO XII IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 123 Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salma in altri Comuni.

L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

ARTICOLO 124 Attività – Veicoli – Locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse. Per gli autoveicoli adibiti a trasporti di persone, a seguito dei funerali, sono da osservare le disposizioni del T.U. 8 dicembre 1953, n.1740, e del regolamento comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

ARTICOLO 125 Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre; a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

ARTICOLO 126
Sospensione – Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art.128 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

CAPOXIII
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 127
Decesso su navi

A tutti gli effetti del Reg.P.M. e del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano.

ARTICOLO 128
Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite con l'ammenda stabilita dall'art.358 T.U.LL.SS. e successive modificazioni.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

ARTICOLO 129
Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento approvato in data 28/4/1879 e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente, con esse incompatibili.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione.

ARTICOLO 130
Disposizioni transitorie circa la tariffa

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto, se richiesto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.